

Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni

(Legge sulla protezione antincendio)

Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio

Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione antincendio)

del 15 giugno 2010 (stato 1 febbraio 2017)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti gli art. 31 e 85 cpv. 4 della Costituzione cantonale²⁾,

visto il messaggio del Governo del 2 marzo 2010³⁾,

decide:

1. Oggetto e assegnazione dei compiti

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina la protezione di persone, animali, oggetti e dell'ambiente dai pericoli e dagli effetti di incendi, fumo, esplosioni e danni della natura, nonché l'intervento dei pompieri quale lotta contro i sinistri in generale.

Art. 2 Compiti 1. Cantone

¹ Il Cantone è competente per:

- a) * la protezione antincendio preventiva in edifici, impianti e in occasione di manifestazioni con particolare pericolo;
- b) il settore dei pompieri, per quanto non sia assegnato ai comuni;
- c) il settore degli spazzacamini.

¹⁾ PGC 2009/2010, 839

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ pagina 557

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3 2. Comuni

¹ I comuni sono competenti per:

- a) la protezione antincendio preventiva in edifici e impianti senza particolare pericolo;
- b) * l'organizzazione e la gestione di un corpo pompieri conformemente alle prescrizioni del Cantone;
- c) l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento sul loro territorio comunale.

Art. 4 Assegnazione dei compiti del Cantone all'Assicurazione fabbricati

¹ I compiti che competono al Cantone vengono assegnati all'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (Assicurazione fabbricati).

² L'Assicurazione fabbricati deve tenere un conto profitti e perdite separato per i compiti che le sono stati assegnati.

³ Le eccedenze vanno depositate in un fondo per la protezione antincendio, le perdite vanno compensate con prelievi dal fondo.

2. Protezione antincendio preventiva

2.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Prescrizioni di protezione antincendio

¹ Edifici, impianti e installazioni devono essere realizzati, gestiti e mantenuti in modo da:

- a) garantire la sicurezza di persone e animali;
- b) prevenire incendi ed esplosioni, nonché limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo;
- c) limitare la propagazione di incendi a edifici e impianti adiacenti;
- d) mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura;
- e) consentire un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di intervento.

² A questo scopo, edifici, impianti e installazioni vanno realizzati, gestiti e mantenuti secondo le prescrizioni emanate o dichiarate vincolanti dall'autorità di esecuzione del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.

³ I proprietari di edifici o impianti sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio.

Art. 6 Divieti

¹ Sono vietate le seguenti azioni:

- a) fumare e usare fiamme libere o altre sorgenti di accensione in luoghi dove vengono prodotte, depositate, elaborate o travasate sostanze facilmente infiammabili;
- b) usare e depositare sostanze infiammabili vicino a impianti per la produzione e la distribuzione di calore, impianti di gas di scarico, nonché sorgenti di luce ed energia che producono o consumano calore;
- c) conservare sostanze facilmente infiammabili o autoinfiammabili e gas senza un permesso di polizia del fuoco;
- d) conservare mozziconi, cenere e simili in contenitori non resistenti al calore;
- e) accendere fuochi all'aperto se edifici, impianti e vegetazione sono direttamente minacciati.

² Il Governo stabilisce quali sostanze facilmente infiammabili e autoinfiammabili possono essere depositate in che quantità e a quali condizioni senza permesso di polizia del fuoco.

2.2. PERMESSO DI POLIZIA DEL FUOCO *

Art. 7 Obbligo del permesso di polizia del fuoco

¹ Sono soggetti all'obbligo del permesso:

- a) nuove costruzioni, costruzioni annesse, trasformazioni, ampliamenti nonché la destinazione ad altro scopo di edifici o parti di essi;
- b) nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di installazioni tecniche e dispositivi tecnici di protezione antincendio;
- c) aziende, impianti e installazioni che servono alla produzione, alla lavorazione o al deposito di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione;
- d) * manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali od oggetti;
- e) * l'accensione di pezzi pirotecnici per scopi di svago (fuochi d'artificio) e a scopo commerciale.

² Gli edifici soggetti all'obbligo del permesso possono essere rilevati e gli impianti soggetti all'obbligo del permesso possono essere messi in esercizio solo una volta che dal collaudo è emerso che sono state soddisfatte le condizioni previste dal permesso.

³ Il Governo può prevedere delle eccezioni all'obbligo del permesso.

Art. 8 Competenza**1. Comune**

¹ I comuni sono competenti per il rilascio dei seguenti permessi di polizia del fuoco: *

- a) nuove costruzioni, costruzioni annesse, trasformazioni, ampliamenti, nonché la destinazione ad altro scopo di edifici senza particolare pericolo;

- b) nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di installazioni tecniche senza particolare pericolo;
- c) aziende, impianti e installazioni che servono al deposito in quantità limitate di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione;
- d) *
- e) * l'accensione di pezzi pirotecnici per scopi di svago (fuochi d'artificio) che presentano un rischio potenziale ridotto o medio conformemente al diritto federale.

² Se essa è d'accordo, i comuni possono trasferire le competenze conformemente al capoverso 1 lettere a – c all'Assicurazione fabbricati. Essi devono risarcire a copertura dei costi l'Assicurazione fabbricati per il suo onere. *

Art. 9 2. Cantone

¹ L'Assicurazione fabbricati rilascia i permessi di polizia del fuoco per tutte le categorie rimanenti. *

Art. 10 Manifestazioni con particolare potenziale di pericolo

¹ ... *

² ... *

³ Se un difetto nella protezione antincendio a un edificio o a un impianto non viene eliminato prima dell'inizio della manifestazione o immediatamente in seguito alla diffida, in caso di manifestazioni con particolare potenziale di pericolo l'Assicurazione fabbricati può vietare o interrompere lo svolgimento di una manifestazione. *

Art. 11 Forte pericolo di incendio

¹ In caso di straordinaria siccità o carenza di acqua, i comuni e il Governo possono vietare attività che aumentano sensibilmente il pericolo d'incendio.

2.3. CONTROLLI DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO

Art. 12 Competenza

¹ I controlli della protezione antincendio vengono effettuati dall'autorità competente per il rilascio del permesso di polizia del fuoco. Se essa è d'accordo, i comuni possono trasferire i controlli della protezione antincendio all'Assicurazione fabbricati. Essi devono risarcire a copertura dei costi l'Assicurazione fabbricati per il suo onere. *

² I controlli vanno annunciati in anticipo al proprietario o al titolare oppure al suo rappresentante.

Art. 13 Controllo dei lavori

¹ Durante la realizzazione del progetto di costruzione l'autorità può verificare il rispetto delle condizioni integrate nel permesso di polizia del fuoco, nonché il rispetto generale delle prescrizioni di protezione antincendio. *

² Essa deve comunicare al committente le divergenze accertate.

Art. 14 Collaudo

¹ L'autorità esegue il collaudo al termine del progetto di costruzione e rilascia il permesso di polizia del fuoco relativo al ritiro o all'esercizio, per quanto non vi siano difetti sostanziali.

Art. 15 Controlli periodici di protezione antincendio

¹ L'autorità controlla gli edifici e gli impianti in relazione al potenziale di pericolo per persone, animali e oggetti.

Art. 16 Obblighi di collaborare

¹ Il proprietario, il possessore, il titolare oppure un loro rappresentante, deve garantire l'accesso ai fondi, agli edifici e ai locali alle persone incaricate di effettuare il controllo e, su richiesta, deve fornire informazioni. Hanno l'obbligo di fornire informazioni anche altre persone che hanno familiarità con l'edificio, l'impianto o le installazioni.

Art. 17 Eliminazione dei difetti

¹ I proprietari di edifici, installazioni tecniche e dispositivi tecnici per la protezione antincendio che non rispettano le prescrizioni, devono eliminare i difetti accertati dall'autorità entro il termine fissato. *

² Nel caso in cui i difetti accertati dall'autorità non vengano eliminati, essa può disporre l'esecuzione sostitutiva. *

³ Per le spese dell'esecuzione sostitutiva esiste un diritto di pegno legale. Questo va iscritto a registro fondiario entro due anni dalla scadenza. *

2.4. SETTORE DEGLI SPAZZACAMINI

Art. 18 Compiti dell'Assicurazione fabbricati *

¹ L'Assicurazione fabbricati suddivide il Cantone in regioni di spazzacamini. *

² Essa rilascia ai maestri spazzacamini la concessione cantonale per l'esercizio indipendente della professione in una regione di spazzacamini. *

Art. 19 Concessione

1. Attività indipendente *

¹ Lo svolgimento dell'attività indipendente di maestro spazzacamino è riservato a persone in possesso di una concessione cantonale. *

² La concessione di maestro spazzacamino viene rilasciata a una persona che: *

- a) è in possesso del diploma federale di maestro spazzacamino conformemente alla legge federale sulla formazione professionale o di una formazione estera riconosciuta equivalente a livello federale, e se
- b) dimostra di avere conoscenze sufficienti delle prescrizioni di protezione antincendio.

^{2bis} In casi motivati, la concessione può essere rilasciata a tempo determinato a una persona che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a. *

³ In caso di adempimento carente degli obblighi, al maestro spazzacamino può essere revocata la concessione. *

Art. 20 2. Doveri

¹ Il concessionario e i suoi impiegati devono: *

- a) controllare gli impianti termotecnici conformemente alle prescrizioni dell'Assicurazione fabbricati e
- b) pulire gli impianti termotecnici in modo appropriato, economico, accurato e con riguardo per l'impianto e le sue adiacenze.

Art. 21 Controllo e pulizia degli impianti termotecnici

¹ Gli impianti termotecnici vanno controllati e, se necessario, puliti periodicamente dal concessionario a spese del proprietario. *

² Il concessionario deve comunicare all'Assicurazione fabbricati i difetti accertati negli impianti termotecnici. Essa dispone le misure necessarie all'eliminazione dei difetti di protezione antincendio accertati. *

³ Su domanda motivata, l'Assicurazione fabbricati decide se il proprietario può incaricare del controllo e della pulizia un concessionario di un'altra regione. *

⁴ La pulizia degli impianti che presuppongono conoscenze specialistiche può avvenire da parte di personale proprio o di servizi specializzati di pulizia con la collaborazione del concessionario. *

Art. 22 Tariffa

¹ Il Governo emana una tariffa per la retribuzione dei maestri spazzacamino. *

3. Pompieri

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 Compiti del corpo pompieri

¹ I corpi pompieri intervengono nella lotta contro i sinistri in generale ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in particolare in caso di:

- a) incendi ed esplosioni;
- b) eventi della natura;
- c) ricerca e salvataggio di persone e animali;
- d) eventi che danneggiano o minacciano l'ambiente;
- e) interventi ai sensi della protezione della popolazione.

² I corpi pompieri collaborano tra di loro e con le altre organizzazioni della protezione della popolazione e dell'ambiente per combattere in modo rapido ed efficace i sinistri.

Art. 24 Requisizione

¹ In caso di interventi, dietro indennizzo i corpi pompieri hanno il diritto di:

- a) usare idranti, bacini, fontane, canali, piscine e simili di privati per il prelievo di acqua e di
- b) usare veicoli e macchine di privati.

Art. 25 Diritto d'accesso

¹ I proprietari degli immobili devono garantire ai corpi pompieri l'accesso agli immobili in caso di intervento, per esercitazioni, nonché per la pianificazione degli interventi.

Art. 26 Corpi pompieri comunali

1. Compiti

¹ I comuni devono creare e gestire un corpo pompieri sufficiente per la zona d'intervento conformemente alle prescrizioni dell'Assicurazione fabbricati.

² I corpi pompieri comunali prestano aiuto reciproco nella lotta contro i sinistri in generale e si sostengono a vicenda.

³ I comuni emanano un regolamento del corpo pompieri che disciplina i compiti, l'obbligo di prestare servizio, la tassa d'esenzione, l'organizzazione, il servizio di esercitazione, il sistema di allarme, la retribuzione e le sanzioni.

⁴ I regolamenti dei comuni vanno sottoposti all'Assicurazione fabbricati per approvazione.

Art. 27 2. Altre prestazioni e interventi

¹ I corpi pompieri comunali possono essere coinvolti dai comuni per altre prestazioni e interventi oltre alla lotta contro i sinistri in generale, se

- a) sono richiesti il sapere specifico e l'equipaggiamento del corpo pompieri,
- b) gli interventi sono conciliabili con il loro compito principale e se
- c) la prontezza d'intervento è garantita senza interruzioni.

Art. 28 Corpi pompieri aziendali

¹ L'Assicurazione fabbricati può obbligare aziende pubbliche o private di proporzioni rilevanti a costituire a proprie spese dei corpi pompieri aziendali, se il pericolo di incendi, il numero di persone e le possibilità d'intervento del corpo pompieri comunale e di quello dei centri di soccorso lo richiedono.

² I corpi pompieri aziendali possono essere chiamati dai comuni per interventi fuori dall'azienda. In questo caso sottostanno al comandante del corpo pompieri comunale o del centro di soccorso.

Art. 29 Corpi pompieri dei centri di soccorso

1. Enti responsabili

¹ Il Cantone può assegnare ai corpi pompieri comunali e aziendali compiti di un corpo pompieri dei centri di soccorso. In caso di necessità esso può gestire propri corpi pompieri dei centri di soccorso.

² ... *

Art. 30 2. Incarico

¹ D'accordo con gli enti responsabili, il Governo determina i centri di soccorso e le loro zone d'intervento. *

² Esso approva gli accordi di prestazioni stipulati tra l'Assicurazione fabbricati e i gestori di infrastrutture nonché tra l'Assicurazione fabbricati e gli enti responsabili dei centri di soccorso. *

Art. 31 3. Interventi

¹ I corpi pompieri dei centri di soccorso prestano aiuto in particolare:

- a) in caso di sinistri su strade, impianti ferroviari e in gallerie;
- b) in caso di danni della natura;
- c) per i servizi di lotta contro gli incidenti con idrocarburi e prodotti chimici;
- d) in caso di incendi di boschi e campi;
- e) per il servizio di misurazione delle radiazioni.

Art. 32 4. Organizzazione

¹ L'Assicurazione fabbricati stabilisce l'equipaggiamento, nonché i requisiti posti alla formazione dei corpi pompieri dei centri di soccorso.

² Essa mette a disposizione l'equipaggiamento specifico per adempiere i compiti (veicoli del Servizio avarie e materiale tecnico) per i centri di soccorso o versa dei sussidi per il loro acquisto.

³ Essa versa agli enti responsabili dei centri di soccorso contributi alla manutenzione dell'equipaggiamento.

Art. 33 Comando sul luogo del sinistro

¹ In situazioni straordinarie e in caso di eventi particolari l'Assicurazione fabbricati può assumere il comando sul luogo del sinistro o trasferire il comando a un altro corpo pompieri.

3.2. SPESE DI INTERVENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 34 Principi

¹ Gli aiuti del corpo pompieri nel quadro della lotta contro i sinistri in generale sono gratuiti, fatte salve le seguenti disposizioni.

² I seguenti aiuti del corpo pompieri vanno fatturati a seconda dell'onere:

- a) * interventi su strade, impianti ferroviari e in gallerie ai beneficiari dell'aiuto;
- b) interventi in caso di danni dell'acqua nell'edificio, che non rappresenta un danno della natura, al proprietario dell'edificio;
- c) prestazioni in caso di eventi all'organizzatore;
- d) altri interventi come azioni di ricerca e di salvataggio, per quanto possibile, al beneficiario.

³ Le spese per gli interventi del corpo pompieri o per le prestazioni di terzi dovute a ripetuti falsi allarmi e a false segnalazioni sono a carico di chi ne è all'origine.

Art. 35 Assunzione delle spese

¹ Di principio i comuni si assumono le spese degli interventi dei loro corpi pompieri.

² In caso di aiuti conformemente all'articolo 26 capoverso 2 e all'articolo 28 capoverso 2, nonché in caso di aiuti ordinati dall'Assicurazione fabbricati al di fuori della zona di intervento, il comune che ha richiesto l'aiuto deve assumersi il soldo, nonché le spese del materiale e dei veicoli dei corpi pompieri che hanno prestato aiuto.

Art. 36 Regresso

¹ Contro le persone che hanno provocato l'intervento del corpo pompieri in seguito a comportamento illecito e ritenuto colpevole vi è un diritto di regresso per le spese di intervento.

² Se un'assicurazione si assume le spese di intervento, la pretesa passa ad essa.

Art. 37 Assicurazioni

¹ I comuni devono stipulare un'assicurazione per la responsabilità di danni a persone e oggetti in relazione al servizio pompieri.

² Essi devono provvedere affinché le persone che prestano servizio nel loro corpo pompieri siano assicurati in modo usuale contro le conseguenze finanziarie di infortuni e malattie in relazione al servizio pompieri.

³ Le spese di intervento del corpo pompieri che non sono coperte da un'altra assicurazione possono essere assicurate presso l'Assicurazione fabbricati.

4. Approvvigionamento dell'acqua di spegnimento**Art. 38** Competenza
1. Comuni *

¹ I comuni devono fare in modo che nelle zone edilizie e nelle altre zone di utilizzazione vi sia acqua di spegnimento a sufficienza e con pressione sufficiente per la lotta contro i sinistri. Nella zona edificabile vanno previsti degli idranti.

Art. 38a * 2. Cantone

¹ L'Assicurazione fabbricati provvede alla verifica periodica dell'efficienza dell'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento dei comuni.

5. Contributi**Art. 39** Contributi a misure antincendio a edifici e al loro interno

¹ L'Assicurazione fabbricati versa contributi una tantum pari ad al massimo il 25 per cento delle spese computabili a misure di protezione antincendio volontarie installate a edifici e al loro interno, che servono alla sicurezza delle persone e alla protezione del valore reale.

² Il Governo stabilisce le misure che hanno diritto a contributi e le aliquote contributive.

Art. 40 Contributi ai corpi pompieri

¹ L'Assicurazione fabbricati partecipa alle spese dei corpi pompieri come segue: *

a) * ...

b) * fino al 50 per cento delle spese computabili legate agli investimenti opportuni e conformi al fabbisogno per depositi apparecchi, materiale, allarme e veicoli;

c) fino al 100 per cento delle spese di formazione e di perfezionamento del personale qualificato e dirigente.

² Il Governo fissa le aliquote contributive per gli investimenti e la formazione dei corpi pompieri.

³ Ad acquisti una tantum le cui spese superano 25 000 franchi e ad acquisti che nell'anno contributivo superano l'importo complessivo di 50 000 franchi vengono versati contributi solo se l'Assicurazione fabbricati ha previamente approvato l'acquisto. *

Art. 41 Contributi all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento

¹ L'Assicurazione fabbricati versa contributi a favore dei comuni fino al 25 per cento delle spese computabili per nuovi investimenti e investimenti sostitutivi opportuni e conformi al bisogno in impianti per l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento. *

a) * ...

b) * ...

^{1bis} Per le spese di esercizio annuali di impianti per l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento essa versa ai comuni: *

a) un contributo di base fino a 3000 franchi; e

b) un contributo supplementare fino a 5 franchi per ogni milione della somma di assicurazione degli edifici situati nel comprensorio degli impianti.

^{1ter} I contributi d'esercizio devono essere accreditati dai comuni al corrispondente finanziamento speciale. *

² I contributi agli investimenti in impianti che non servono esclusivamente all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento vengono ridotti proporzionalmente.

³ I contributi vengono concessi unicamente se: *

a) * l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento è stato creato o adeguato secondo le direttive tecniche riconosciute a livello nazionale;

b) * il progetto corrisponde alle prescrizioni della pianificazione del territorio; e

c) * sono soddisfatti i requisiti posti all'efficienza dell'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento conformemente all'articolo 38.

⁴ Il Governo fissa le aliquote contributive.

Art. 42 Principi di sussidiamento

¹ Trovano applicazione per analogia le disposizioni della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni in materia di sussidi cantonali. *

6. Finanziamento

Art. 43 Contributo dei proprietari degli edifici

¹ I proprietari degli edifici assicurati finanziano le spese dell'Assicurazione fabbricati per provvedimenti di prevenzione e lotta contro i danni, con una tassa di prevenzione annuale di al massimo 15 centesimi per 1000 franchi di capitale assicurato.

² Il Governo deve stabilire la tassa di prevenzione in modo tale che il fondo per la protezione antincendio non superi i cinque milioni di franchi. *

Art. 44 Contributo delle compagnie assicurative private

¹ Per il finanziamento dei provvedimenti per la prevenzione e la lotta contro i danni, le compagnie assicurative private devono versare all'Assicurazione fabbricati, un contributo annuo di cinque centesimi per 1000 franchi del capitale assicurato nel Cantone dei Grigioni contro gli incendi e i danni della natura.

² Le compagnie devono rilasciare le informazioni determinanti per il calcolo dei loro contributi.

7. Procedura

Art. 45 Misure in caso di difetti nella protezione antincendio

¹ Se un difetto nella protezione antincendio a un edificio o a un impianto non viene eliminato entro il termine fissato, conformemente alla competenza per il rilascio del permesso di polizia del fuoco, l'Assicurazione fabbricati o il comune può ordinare le seguenti misure:

- a) divieto dell'utilizzazione dell'edificio o dell'esercizio dell'impianto in caso di difetti che portano a un pericolo immediato per persone e beni materiali;
- b) eliminazione del difetto a spese del proprietario dell'edificio o dell'impianto.

8. Rimedi legali

Art. 46 Opposizione

¹ Contro le decisioni dell'Assicurazione fabbricati è data facoltà di ricorso alla stessa entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 47 Disposizione penale

¹ Chi, intenzionalmente o per negligenza, infrange le disposizioni della presente legge viene punito con la multa fino a 50 000 franchi, per quanto non siano applicabili disposizioni penali particolari. In casi lievi può essere pronunciato un ammonimento.

² Il comune competente sanziona infrazioni contro:

- a) i divieti conformemente all'articolo 6;
- b) l'obbligo del permesso di polizia del fuoco conformemente all'articolo 8;
- c) un divieto emanato dal comune conformemente all'articolo 11;
- d) gli obblighi di collaborare conformemente all'articolo 16, nell'ambito dei controlli della protezione antincendio effettuati dal comune;
- e) l'obbligo di eliminazione dei difetti constatati dal comune conformemente all'articolo 17;
- f) l'obbligo di garantire l'accesso conformemente all'articolo 25.

³ L'Assicurazione fabbricati sanziona infrazioni contro:

- a) l'obbligo del permesso di polizia del fuoco conformemente all'articolo 9;
- b) un divieto emanato dal Governo conformemente all'articolo 11;
- c) gli obblighi di collaborare conformemente all'articolo 16, nell'ambito dei controlli della protezione antincendio effettuati dall'Assicurazione fabbricati;
- d) l'obbligo di eliminazione dei difetti constatati dall'Assicurazione fabbricati, conformemente all'articolo 17;
- e) l'obbligo di garantire l'accesso conformemente all'articolo 21.

9. Disposizioni finali

Art. 48 Esecuzione

¹ La Commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati può emanare disposizioni complementari all'ordinanza del Governo concernenti:

- a) i controlli di protezione antincendio;
- b) il settore degli spazzacamini;
- c) i requisiti posti alla formazione e al perfezionamento delle persone specializzate in protezione antincendio dei comuni, nonché i requisiti posti all'organizzazione della protezione antincendio dei comuni;
- d) i requisiti posti agli effettivi, alla formazione e al perfezionamento, all'equipaggiamento e all'organizzazione dei corpi pompieri comunali e aziendali;
- e) i requisiti posti al sistema di allarme, ai dispositivi di allarme e all'organizzazione d'intervento dei corpi pompieri;
- f) i requisiti tecnici e le spese computabili per la determinazione dei contributi al corpo pompieri e all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento.

² ... *

Art. 49 Referendum, entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore¹⁾.

¹⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 22 settembre 2010. Posta in vigore il 1° gennaio 2011 con DG del 26 ottobre 2010

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
15.06.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
19.10.2016	01.02.2017	Art. 2 cpv. 1, a)	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 3 cpv. 1, b)	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Titolo 2.2.	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 7 cpv. 1, d)	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 7 cpv. 1, e)	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 8 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 8 cpv. 1, d)	abrogazione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 8 cpv. 1, e)	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 8 cpv. 2	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 9 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 10 cpv. 1	abrogazione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2	abrogazione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 10 cpv. 3	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 12 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 13 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 17 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 17 cpv. 2	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 17 cpv. 3	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 18	modifica titolo	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 18 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 18 cpv. 2	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 19	modifica titolo	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 19 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 19 cpv. 2	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 19 cpv. 2 ^{bis}	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 19 cpv. 3	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 20 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 21 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 21 cpv. 2	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 21 cpv. 3	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 21 cpv. 4	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 22 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 29 cpv. 2	abrogazione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 30 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 30 cpv. 2	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 34 cpv. 2, a)	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 38	modifica titolo	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 38a	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 40 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 40 cpv. 1, a)	abrogazione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 40 cpv. 1, b)	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 40 cpv. 3	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 1, a)	abrogazione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 1, b)	abrogazione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 1 ^{bis}	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 1 ^{ter}	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 3	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 3, a)	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 3, b)	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 41 cpv. 3, c)	introduzione	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 42 cpv. 1	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 43 cpv. 2	modifica	2017-011
19.10.2016	01.02.2017	Art. 48 cpv. 2	abrogazione	2017-011

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	15.06.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 2 cpv. 1, a)	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 3 cpv. 1, b)	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Titolo 2.2.	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 7 cpv. 1, d)	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 7 cpv. 1, e)	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 8 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 8 cpv. 1, d)	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011
Art. 8 cpv. 1, e)	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 8 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 9 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 10 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011
Art. 10 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011
Art. 10 cpv. 3	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 12 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 13 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 17 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 17 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 17 cpv. 3	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 18	19.10.2016	01.02.2017	modifica titolo	2017-011
Art. 18 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 18 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 19	19.10.2016	01.02.2017	modifica titolo	2017-011
Art. 19 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 19 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 19 cpv. 2 ^{bis}	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 19 cpv. 3	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 20 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 21 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 21 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 21 cpv. 3	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 21 cpv. 4	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 22 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 29 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011
Art. 30 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 30 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 34 cpv. 2, a)	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 38	19.10.2016	01.02.2017	modifica titolo	2017-011
Art. 38a	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 40 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 40 cpv. 1, a)	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011
Art. 40 cpv. 1, b)	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 40 cpv. 3	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 41 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 41 cpv. 1, a)	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011
Art. 41 cpv. 1, b)	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011
Art. 41 cpv. 1 ^{bis}	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 41 cpv. 1 ^{ter}	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 41 cpv. 3	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 41 cpv. 3, a)	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 41 cpv. 3, b)	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 41 cpv. 3, c)	19.10.2016	01.02.2017	introduzione	2017-011
Art. 42 cpv. 1	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 43 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	modifica	2017-011
Art. 48 cpv. 2	19.10.2016	01.02.2017	abrogazione	2017-011

Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio

del 26 ottobre 2010 (stato 1 settembre 2025)

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Oggetto e assegnazione dei compiti

1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Prescrizioni di protezione antincendio

¹ Quali prescrizioni vincolanti per la protezione antincendio preventiva valgono le prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantionali di assicurazione antincendio conformemente alla versione attuale dell'appendice 1. *

Art. 2 Definizione

1. Edifici e impianti senza particolare pericolo

¹ Sono considerati edifici e impianti senza particolare pericolo:

- a) * edifici abitativi massicci della categoria altezza ridotta e media;
- b) * edifici abitativi realizzati con costruzione di tipo combustibile della categoria altezza ridotta;
- c) autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano fino a 600 m²;
- d) edifici rurali e aziende agricole con un volume fino a 3000 m³;
- e) piccole aziende artigianali che non sono a rischio di incendio o di esplosione;
- f) * esercizi pubblici e locali di vendita situati al pianterreno con un'occupazione massima di 100 persone;
- g) * edifici con dimensioni ridotte;
- h) * edifici annessi (ad es. casette da giardino, ripari per biciclette, stalle per piccoli animali, piccoli depositi);
- i) * dispositivi tecnici di protezione antincendio e impianti tecnici dell'edificio per edifici e impianti secondo le lettere a-h.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3 2. Edifici e impianti con particolare pericolo

¹ Sono considerati edifici e impianti con particolare pericolo:

- a) edifici e impianti non elencati nell'articolo 2;
- b) edifici e impianti che divergono dalle misure standard della Norma di protezione antincendio e delle prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio.

1.2. PERMESSO DI POLIZIA DEL FUOCO *

Art. 4 Manifestazioni con particolare pericolo

¹ Sono manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali e oggetti in particolare: *

- a) eventi con una concentrazione di persone che supera l'occupazione dei locali determinante per le vie di fuga necessarie;
- b) eventi con attività incompatibili con le vie di fuga dei locali;
- c) * eventi all'aperto a partire da 1000 persone e in tende o costruzioni provvisorie a partire da 300 persone.

Art. 5 Quantità che possono essere depositate senza autorizzazione

¹ Se non contengono sostanze altamente pericolose, senza un permesso di polizia del fuoco in locali di qualsiasi tipo di costruzione è possibile stoccare:

- a) liquidi combustibili: per le classi di pericolosità F1 e F2 fino a 5 litri e per le classi di pericolosità da F3 a F5 fino a 30 litri;
- b) gas liquido: al massimo 50 kg;
- c) sostanze solide che non tendono all'autocombustione e che a contatto con l'acqua non sviluppano gas infiammabili, né sono esplosive.

² Per lo stoccaggio valgono i requisiti stabiliti nelle prescrizioni di protezione antincendio.

Art. 6 Stoccaggio in quantità limitate

¹ È considerato uno stoccaggio in quantità limitate di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione:

- a) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F1 e F2 in fusti e piccoli serbatoi fino a 450 litri per edificio;
- b) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F 3 e F 4 in fusti e piccoli serbatoi fino a 250 000 litri per edificio.

Art. 7 Trasferimento dell'attività di protezione antincendio

¹ Prestazioni fornite dall'Assicurazione fabbricati su incarico del comune vengono fatturate al comune secondo le aliquote di compensazione del Cantone per prestazioni a favore di terzi. *

1.3. CONTROLLI DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO**Art. 8** Collaudo

¹ Il committente è tenuto ad annunciare per tempo la conclusione dei lavori di costruzione prima della messa in esercizio all'autorità d'autorizzazione.

² Per il rilascio del permesso relativo al ritiro o all'esercizio l'autorità d'autorizzazione può richiedere certificati di laboratori riconosciuti relativi all'impiego dei prodotti antincendio prescritti.

Art. 9 Controlli periodici di protezione antincendio**1. Entità del controllo**

¹ L'oggetto dei controlli periodici di protezione antincendio consiste nella verifica del rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio. Va in particolare verificato che:

- a) gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo corrispondano alle prescrizioni e che vengano mantenuti in buono stato;
- b) eventuale materiale combustibile sia depositato a una distanza sufficiente da dispositivi di riscaldamento;
- c) residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
- d) le scale e tutte le altre vie di fuga siano accessibili liberamente o adibite ad altri usi;
- e) muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano conformi alle prescrizioni;
- f) i dispositivi di spegnimento e gli estintori siano pronti all'uso e funzionanti;
- g) carburanti o altre sostanze infiammabili vengano conservati secondo le prescrizioni;
- h) veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stoccati in modo conforme alle prescrizioni;
- i) venga rispettata l'utilizzazione dei locali conforme alla destinazione e che non avvenga un'utilizzazione ad altro scopo;
- k) l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita.

² L'autorità d'autorizzazione tiene un elenco degli edifici e degli impianti sottoposti al suo controllo. L'elenco contiene le indicazioni importanti per la prevenzione antincendio, in particolare sui controlli, i difetti accertati e le misure atte a eliminarli.

Art. 10 2. Intervalli di controllo

¹ Vanno controllati ogni due anni:

- a) * gli edifici a rischio d'incendio e di esplosione.
- b) * ...
- c) * ...
- d) * ...
- e) * ...

² Vanno controllati ogni cinque anni:

- a) * le attività di alloggio che ospitano costantemente o temporaneamente 20 o più persone;
- b) * ...
- c) * ...
- d) * grattacieli con un'altezza complessiva superiore ai 30 m;
- e) * edifici rurali e aziende agricole con un volume superiore a 3000 m³;
- f) * negozi con una superficie complessiva, collegata come compartimenti taglia-fuoco, superiore a 1200 m²;
- g) * locali di vendita con una superficie di vendita superiore a 600 m², fino a 1200 m²;
- h) * locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili;
- i) * parcheggi con una superficie del piano superiore a 600 m²;
- k) * esercizi artigianali e industriali;
- l) * edifici scolastici, scuole dell'infanzia, strutture di custodia collettiva diurna.

³ Vanno controllati ogni dieci anni:

- a) * autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano da 150 m² a 600 m²;
- b) * edifici amministrativi;
- c) * locali di vendita con una superficie di vendita da 100 m² a 600 m²;
- d) * locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti.

⁴ L'autorità di controllo competente può prolungare l'intervallo del controllo periodico per edifici e impianti con una valutazione positiva dei rischi di polizia del fuoco o con uno stato impeccabile di protezione antincendio, mentre può abbreviarlo per edifici e impianti con una valutazione negativa dei rischi o in uno stato di protezione antincendio lacunoso.

⁵ L'autorità di protezione antincendio può delegare i controlli a terzi con le nozioni necessarie.

1.4. TASSE

Art. 11 Tasse di polizia del fuoco

¹ Le tasse per le prestazioni della polizia del fuoco sono disciplinate nell'appendice 2.

1.5. SETTORE DEGLI SPAZZACAMINI

Art. 12 Tariffa degli spazzacamini

¹ La retribuzione per i lavori dello spazzacamino si compone della tassa base e di una tariffa secondo dispendio di tempo.

² Nella tassa base sono contenute le spese non direttamente fatturabili sul singolo oggetto della pulizia.

³ Con la tariffa secondo dispendio di tempo vengono retribuiti i costi di pulizia relative all'oggetto, compresi l'uso di apparecchi, attrezzi e macchine, la consulenza, l'amministrazione, nonché gli eventuali costi per la notifica di lacune di protezione antincendio.

⁴ Il tempo massimo fatturabile e l'aliquota d'indennizzo sono disciplinati nell'appendice 3. I tempi previsti corrispondono al dispendio medio di tempo necessario in caso di sporcizia normale. *

2. Settore dei pompieri

2.1. ASSICURAZIONE FABBRICATI

Art. 13 Competenza

¹ Nel settore dei pompieri l'Assicurazione fabbricati è competente per:

- a) l'emanazione di direttive sulla formazione, l'equipaggiamento, l'effettivo e lo standard delle prestazioni dei pompieri;
- b) la formazione e il perfezionamento, che spettano al Cantone, degli specialisti e dei quadri dei pompieri, nonché degli istruttori;
- c) la realizzazione e l'esercizio di un centro di formazione per pompieri;
- d) la garanzia della prontezza d'allarme continua dei pompieri tramite un sistema di allarme delle squadre che copre tutto il territorio;
- e) la pianificazione concettuale dell'organizzazione del settore dei pompieri e il coordinamento nella realizzazione a livello comunale;
- f) * la stipulazione di accordi di prestazioni con i gestori delle infrastrutture nonché con gli enti responsabili dei corpi pompieri dei centri di soccorso;
- g) l'acquisizione comune di apparecchi e mezzi.

² Al momento di emanare direttive all'indirizzo dei pompieri e in caso di formazione e perfezionamento, essa considera le direttive della Conferenza dei direttori cantonali competente.

Art. 14 Formazione e perfezionamento

¹ L'Assicurazione fabbricati organizza i seguenti corsi:

1. Corsi di base cantonali
 - a) corsi per sottufficiali;
 - b) corsi per ufficiali;
 - c) corsi per comandanti;
 - d) direzione dell'intervento per incidenti maggiori;
 - e) corsi per i quadri in settori speciali;
 - f) formazione per gli istruttori.
2. Corsi per specialisti
 - a) protezione delle vie respiratorie;
 - b) lotta contro gli incidenti con fuoriuscita d'idrocarburi e di sostanze chimiche;
 - c) incidenti su strade, impianti ferroviari e in gallerie.
3. Corsi di perfezionamento: Vengono organizzati corsi di perfezionamento per tutti i settori.

² L'offerta di corsi può essere ampliata o adeguata a seconda del bisogno.

2.2. POMPIERI

Art. 15 Allarme delle squadre

¹ I comuni devono aderire al sistema di allarme delle squadre dell'Assicurazione fabbricati e devono occuparsi dell'acquisto e della manutenzione degli apparecchi finali conformemente alle direttive dell'Assicurazione fabbricati.

Art. 16 Pianificazione preventiva dell'intervento

¹ I comuni devono valutare i pericoli d'incendio, ambientali e naturali nella loro zona d'intervento e devono allestire dei piani d'intervento dei corpi pompieri corrispondenti ai rischi. Per rischi elevati vanno allestiti piani d'intervento speciali. I piani d'intervento vanno esercitati. *

Art. 17 Organizzazione sul luogo del sinistro

¹ Sul luogo del sinistro la direzione d'intervento dei pompieri è competente per il settore dei pompieri. In caso d'interventi che richiedono conoscenze speciali, essa può ricorrere a degli esperti. La direzione d'intervento dei pompieri fa parte della direzione generale dell'intervento. *

² Essa delega la responsabilità del luogo del sinistro alla polizia dopo la conclusione dell'intervento dei pompieri. *

³ La direzione d'intervento dei pompieri può predisporre lo sgombero del luogo del sinistro se ciò è necessario per il completo spegnimento dell'incendio o per l'eliminazione di pericoli per persone e animali, per l'ambiente o per valori materiali. Ulteriori lavori di sgombero vanno concordati con l'Assicurazione fabbricati e la polizia. *

Art. 18 Obbligo di diligenza

¹ Il corpo pompieri deve evitare inutili danneggiamenti a fabbricati e ad altre cose dovuti al suo intervento o a esercitazioni. Vanno in particolare ridotti con misure appropriate i danni dovuti all'acqua di spegnimento.

Art. 19 Garanzia del pronto intervento

¹ Il pronto intervento dei corpi pompieri va garantito anche durante un evento, eventualmente con il coinvolgimento di altri corpi pompieri.

3. Contributi

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 Oneri

¹ I beneficiari dei contributi o i loro successori legittimi devono provvedere affinché impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici: *

- a) abbiano una manutenzione ineccepibile;
- b) siano in permanente stato operativo;
- c) vengano utilizzati conformemente allo scopo.

Art. 21 Restituzione

¹ Se gli oneri non vengono adempiuti, oppure se impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici alla cui acquisizione o affitto il Cantone ha versato dei contributi vengono destinati ad altro scopo, per ogni anno perso della durata d'esercizio usuale a partire dalla garanzia di contributo va restituita una quota corrispondente del contributo versato.

Art. 22 Riduzione dei contributi

¹ In caso di rinnovo prima della scadenza della durata d'esercizio usuale di impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici realizzati o acquisiti con contributi del Cantone, eventuali contributi vengono ridotti proporzionalmente.

3.2. PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVENTIVA

Art. 23 Misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi

¹ Sono considerate misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi le acquisizioni e il montaggio di impianti di rilevazione d'incendio e di impianti sprinkler nonché di sistemi parafulmine che soddisfano le prescrizioni di protezione antincendio. *

² I contributi vengono versati solo per edifici che sottostanno all'obbligo di assicurazione.

³ Non vengono versati contributi:

- a) * per impianti previsti dalle prescrizioni di protezione antincendio o realizzati in sostituzione di altre misure antincendio;
- b) per impianti necessari all'esercizio o che servono al controllo e alla protezione di infrastrutture tecniche.

Art. 24 Ammontare del contributo

¹ Il contributo ammonta al 25 per cento delle spese computabili per apparecchi, condotte e montaggio.

² Se l'impianto installato autonomamente copre solo una parte dell'edificio assicurato come unità, il contributo va ridotto proporzionalmente.

3.3. CORPI POMPIERI

Art. 25 Contributi ai corpi pompieri

1. Contributi agli investimenti

¹ L'Assicurazione fabbricati versa ai corpi pompieri i seguenti contributi agli investimenti:

- a) corpi pompieri comunali
 - 1. contributo di base magazzini dei corpi pompieri: 15%, altri investimenti: 20%
 - 2. * ...
- b) corpi pompieri intercomunali
 - 1. contributo di base magazzini dei corpi pompieri : 15%, altri investimenti: 20%
 - 2. * ...
 - 3. * supplemento per la corporazione: 2,5 – 7,5%. Il supplemento per la corporazione viene adeguato all'opportunità dell'investimento per l'incremento della prontezza di intervento. Il contributo a nuovi corpi pompieri intercomunali può essere aumentato per al massimo tre anni fino al 20%.

- c) corpi pompieri aziendali
 - 1. magazzini dei corpi pompieri: 15%
 - 2. altri investimenti: 20%
- d) * acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati
 - 1. se i corpi pompieri partecipano ad acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati, il contributo complessivo può essere aumentato al massimo al 50%.

^{1bis} Le altre acquisizioni necessarie per l'esercizio che non sono indicate nell'elenco degli investimenti necessari per l'esercizio definito dall'Assicurazione fabbricati vengono indennizzate con un importo forfetario definito dall'Assicurazione fabbricati su base annua. *

² ... *

³ I corpi pompieri di comuni che si sono aggregati sono considerati corpi pompieri intercomunali durante i tre anni successivi all'aggregazione.

Art. 26 2. Contributi alle spese di locazione

¹ Per locali dei corpi pompieri può essere prestato un contributo forfetario alle spese di locazione, al posto di un contributo agli investimenti, se:

- a) non è possibile realizzare in tempo utile una nuova costruzione;
- b) il contratto d'affitto è stato stipulato per almeno dieci anni e annotato nel registro fondiario.

² Il contributo viene calcolato sul valore a nuovo dei locali presi in affitto dopo la loro ristrutturazione, incluse le spese per le installazioni d'esercizio necessarie e per la realizzazione del piazzale antistante.

Art. 27 3. Contributi alla formazione e al perfezionamento professionale

¹ Per la formazione e il perfezionamento professionale dei quadri del corpo pompieri vengono versati i seguenti contributi:

- a) corsi conformemente all'art. 14: 100%
- b) indennità giornaliera per partecipante ai corsi di base cantonali: fr. 150.–

3.4. ACQUA DI SPEGNIMENTO

Art. 28 Presupposti per la concessione di contributi

¹ Possono essere concessi contributi se per quanto riguarda quantità e pressione, l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento risulta sufficiente alle necessità dei corpi pompieri e degli impianti antincendio negli edifici.

² Per impianti della rete di distribuzione d'acqua con i necessari idranti a colonna vengono concessi contributi a partire da un diametro interno di 100 millimetri. A partire da un diametro interno di 100 millimetri fino a un diametro interno di 200 millimetri viene versato l'intero contributo, oltre un diametro interno di 200 millimetri il contributo viene prestato in proporzione al rapporto tra l'utilizzo di acqua di spegnimento e di acqua industriale dell'approvvigionamento d'acqua. *

³ Per le zone di conservazione, per edifici permanentemente abitati fuori della zona edificabile e per edifici agricoli, i requisiti posti alla struttura di approvvigionamento di acqua di spegnimento vanno stabiliti in modo tale che le spese risultanti siano ragionevoli per i comuni e per i proprietari degli edifici interessati.

⁴ Gli idranti hanno diritto a contributi se sistemati secondo le norme riconosciute a livello svizzero.

⁵ Gli investimenti di rinnovo hanno diritto a contributi nella misura in cui l'impianto ha raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque. L'Assicurazione fabbricati in casi motivati può accordare contributi anche a rinnovi di impianti che non hanno raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive.

Art. 29 Contributi all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento

¹ L'Assicurazione fabbricati versa i seguenti contributi alle spese computabili per la costruzione e alle spese di esercizio di impianti d'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento: *

- a) * nuovi investimenti
 - 1. contributo di base: 15%
 - 2. * ...
- b) * investimenti sostitutivi
 - 1. contributo di base: 10%
 - 2. * ...
- c) * contributi d'esercizio
 - 1. contributo di base: 2500 franchi;
 - 2. contributo supplementare: 4 franchi per ogni milione della somma di assicurazione degli edifici.

² ... *

³ Per zone con uno scarso sviluppo edile e per costruzioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di edifici rurali e aziende agricole con oltre 3 000 m³ di spazio trasformato, i contributi agli investimenti non possono superare il due per cento del valore d'assicurazione dell'edificio. *

⁴ L'Assicurazione fabbricati verifica periodicamente ogni cinque anni se l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento soddisfa i presupposti conformemente all'articolo 41 capoverso 3 della legge. In caso di difetti accertati il diritto a contributi viene meno fino alla loro eliminazione, tuttavia almeno per l'anno di contribuzione interessato. *

4. Disposizioni finali

Art. 30 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

¹ La presente ordinanza entra in vigore²⁾ con la legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni del 15 giugno 2010³⁾

² A tale data sono abrogati i seguenti atti normativi:

- a) Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla polizia del fuoco del 19 settembre 2000⁴⁾;
- b) Tariffa della polizia del fuoco del 7 marzo 1995⁵⁾;
- c) Tariffa degli spazzacamini del 17 ottobre 1995⁶⁾.

²⁾ 1° gennaio 2011

³⁾ CSC [840.100](#)

⁴⁾ AGS 2000, 3906; CSC 838.150

⁵⁾ AGS 1995, 3278; CSC 838.200

⁶⁾ AGS 1995, 3449; CSC 838.350

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.10.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, f)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, g)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, h)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, i)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 1, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, c)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, d)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, e)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, d)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, e)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, f)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, g)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, h)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, i)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, k)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, l)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, d)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Allegato 1	contenuto modificato	2014-040
14.03.2017	01.02.2017	Art. 1 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Titolo 1.2.	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 4 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 7 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 1, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 1, b)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, b)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, c)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, f)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 12 cpv. 4	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 13 cpv. 1, f)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 16 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 2	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 3	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 20 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 23 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 23 cpv. 3, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, a), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, b), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, b), 3.	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, d)	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1 th	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 2	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 28 cpv. 2	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, a), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, b)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, b), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, c)	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 2	abrogazione	2017-012

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 3	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 4	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 1	nome e contenuto modificati	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 2	contenuto modificato	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 3	nome e contenuto modificati	2017-012
04.04.2023	01.05.2023	Allegato 3	contenuto modificato	2023-005
12.08.2025	01.09.2025	Allegato 3	contenuto modificato	2025-043

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	26.10.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 1 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 2 cpv. 1, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, f)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, g)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, h)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, i)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Titolo 1.2.	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 4 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 4 cpv. 1, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 7 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 1, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 1, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 1, b)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 1, c)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 1, d)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 1, e)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 2, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, b)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 2, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, c)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 2, d)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, e)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, f)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, f)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 2, g)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, h)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, i)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, k)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, l)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 3, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, d)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 12 cpv. 4	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 13 cpv. 1, f)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 16 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 3	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 20 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 23 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 23 cpv. 3, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 25 cpv. 1, a), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 3.	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 25 cpv. 1, d)	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 25 cpv. 1 ^{bis}	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 25 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 28 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, a), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 1, b)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, b), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 1, c)	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 29 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 3	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 29 cpv. 4	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Allegato 1	16.12.2014	01.01.2015	contenuto modificato	2014-040
Allegato 1	14.03.2017	01.02.2017	nome e contenuto modificati	2017-012
Allegato 2	14.03.2017	01.02.2017	contenuto modificato	2017-012
Allegato 3	14.03.2017	01.02.2017	nome e contenuto modificati	2017-012
Allegato 3	04.04.2023	01.05.2023	contenuto modificato	2023-005
Allegato 3	12.08.2025	01.09.2025	contenuto modificato	2025-043

Allegato 1: art. 1 protezione antincendio

(stato 1° febbraio 2017)

Prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

NORMA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Norma di protezione antincendio, n. 1-15

DIRETTIVE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Concetti e definizioni, n. 10-15
- Garanzia della qualità nella protezione antincendio, n. 11-15
- Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa, n. 12-15
- Materiali da costruzione e parti della costruzione, n. 13-15
- Utilizzo di materiali da costruzione, n. 14-15
- Distanze di sicurezza antincendio, Strutture portanti, Compartimenti tagliafuoco, n. 15-15
- Vie di fuga e di soccorso, n. 16-15
- Segnalazione delle vie di fuga, Illuminazione di sicurezza, Alimentazione elettrica d'emergenza, n. 17-15
- Dispositivi di spegnimento, n. 18-15
- Impianti sprinkler, n. 19-15
- Impianti di rivelazione d'incendio, n. 20-15
- Impianti d'evacuazione di fumo e calore, n. 21-15
- Sistemi parafulmine, n. 22-15
- Impianti di trasporto, n. 23-15
- Impianti termotecnici, n. 24-15
- Impianti tecnici d'aerazione, n. 25-15
- Sostanze pericolose, n. 26-15
- Procedura di comprova nella protezione antincendio, n. 27-15
- Procedura di riconoscimento, n. 28-15

Allegato 2: art. 11 polizia del fuoco

(stato 1° febbraio 2017)

Tasse per i permessi di polizia del fuoco

¹ Per il rilascio di permessi si riscuotono le seguenti tasse:

a)	Attività di alloggio, negozi, costruzioni e locali a grande concentrazione di persone, esercizi pubblici, edifici per uffici e amministrativi	da fr. 100.–	fino a	fr.	8000.–
b)	Esercizi artigianali e industriali	da fr. 100.–	fino a	fr.	7000.–
c)	Edifici alti	da fr. 100.–	fino a	fr.	6000.–
d)	Autosili, garage sotterranei, autorimesse per veicoli a motore	da fr. 100.–	fino a	fr.	5000.–
e)	Edifici residenziali, locali di vendita, piccoli commerci	da fr. 100.–	fino a	fr.	3000.–
f)	Edifici rurali e aziende agricole	da fr. 100.–	fino a	fr.	2000.–
g)	Piccole costruzioni e costruzioni accessorie	da fr. 100.–	fino a	fr.	300.–
h)	Impianti adibiti alla lavorazione, al travaso o allo stoccaggio di materiali a rischio di incendio o di esplosione, nonché lo stoccaggio di liquidi combustibili	da fr. 100.–	fino a	fr.	1500.–
i)	Dispositivi tecnici di protezione antincendio e installazioni tecniche	da fr. 100.–	fino a	fr.	1500.–
k)	Impianti fissi per lo sfruttamento di gas	da fr. 100.–	fino a	fr.	1000.–
l)	Impianti di combustione	da fr. 100.–	fino a	fr.	500.–

² Nella tassa d'autorizzazione sono comprese le spese per il controllo dei lavori, per il collaudo e per il primo controllo a posteriori. Per ulteriori controlli a posteriori vengono riscosse tasse in base ai tempi prestabiliti, conformemente alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi.

Allegato 3: art. 12 cpv. 4 settore degli spazzacamini

(stato 1° settembre 2025)

1. Tassa base

¹ La tassa base ammonta a 17 minuti. Di principio essa può essere calcolata una volta sola per edificio o per impianto di combustione.

² Per edifici nei quali singoli esercizi o appartamenti dispongono di impianti di combustione propri che possono essere puliti nello stesso ciclo di lavoro, la tassa base ammonta a 5 minuti per esercizio o appartamento, tuttavia almeno a 17 minuti per edificio.

2. Prescrizioni relative ai tempi previsti

2.1. RISCALDAMENTI CENTRALI (INCL. CAMINO E COLLEGAMENTI FINO A 3 M DI LUNGHEZZA)

2.1.1	Prestazione			Tempo previsto
		fino a	30 kW	50 minuti
	30.1	fino a	40 kW	60 minuti
	40.1	fino a	50 kW	65 minuti
	50.1	fino a	60 kW	70 minuti
	60.1	fino a	70 kW	75 minuti
	70.1	fino a	80 kW	80 minuti
	80.1	fino a	90 kW	85 minuti
	90.1	fino a	100 kW	90 minuti
	100.1	fino a	150 kW	110 minuti
	150.1	fino a	200 kW	125 minuti
	200.1	fino a	250 kW	140 minuti
	250.1	fino a	300 kW	155 minuti
	300.1	fino a	350 kW	170 minuti

	350.1	fino a	400 kW	180 minuti
	400.1	fino a	450 kW	190 minuti
	450.1	fino a	500 kW	200 minuti
	500.1	fino a	600 kW	210 minuti
	600.1	fino a	700 kW	220 minuti
	700.1	fino a	800 kW	230 minuti
	800.1	fino a	900 kW	240 minuti
	900.1	fino a	1000 kW	250 minuti
		oltre	1000 kW	secondo dispendio

2.1.2	Supplemento per dispositivi ausiliari di combustione ed elementi incorporati: fino a 5	compresi nei tempi previsti per riscaldamento
	a partire da 6	1/10 dei tempi previsti per riscaldamento
2.1.3	Pulizia di impianti di filtrazione	secondo dispendio

2.2. RISCALDAMENTI CENTRALI CON FORNELLO, CON STUFA IN MAIOLICA E CON FORNO DI COTTURA, 3 TIRAGGI INCLUSI

fino a 20 kW		45 minuti
a partire da 20,1 kW		55 minuti
supplemento per ogni ulteriore tiraggio	(2 tiraggi inferiori a 50 cm cadauno vengono considerati come 1 tiraggio)	4 minuti
supplemento per forni di cottura		4 minuti

2.3. STUFE, STUFE CON PANCHINA, STUFE MOBILI, STUFE IN MAIOLICA, SCALDABAGNI, FORNI DI COTTURA E IMPIANTI SIMILI

tasso base incluso un tiraggio		12 minuti
supplemento per ogni ulteriore tiraggio	(2 tiraggi inferiori a 50 cm cadauno vengono considerati come 1 tiraggio)	4 minuti

supplemento per ogni corpo accessorio		6 minuti
---------------------------------------	--	----------

2.4. FORNELLI CON APERTURE

tasso base incluse 3 aperture di cottura		10 minuti
supplemento per ogni ulteriore apertura	(come 1 apertura valgono anche forni di cottura, vaschette estraibili e incorporate e piastre di cottura)	4 minuti
supplemento per scaldacqua e boiler incorporati		4 minuti

2.5. FORNELLI A PIASTRE

fino a 30 dm ² di superficie	18 minuti
supplemento per ogni ulteriori 10 dm ²	4 minuti
supplemento per scaldacqua e boiler incorporati	4 minuti
supplemento per forni di cottura	4 minuti

2.6. STUFE A OLIO

fino a 10 kW, 1 bruciatore	20 minuti
a partire da 10,1 kW, 1 bruciatore	25 minuti
supplemento per montaggio e smontaggio accensione elettrica	5 minuti
ventilatore per l'aria di combustione	10 minuti

2.7. CAMINETTI, AFFUMICATOI, CUCINE A FUMO E IMPIANTI SIMILI

a seconda dell'onere

2.8. CAMINI E COLLEGAMENTI

Per i riscaldamenti centrali (n. 2.1), i controlli e la pulizia dei camini e dei collegamenti fino a 3 m di lunghezza sono compresi nei tempi previsti. I collegamenti più lunghi vengono fatturati secondo la posizione 2.8.4. Per tutti i riscaldamenti centrali speciali (n. 2.2) e gli impianti di combustione autonomi (n. 2.3–2.7), il controllo e la pulizia del camino e dei collegamenti di oltre 1 m di lunghezza vengono fatturati separatamente.

<i>2.8.1 camini</i>	
fino a 9,00 m di lunghezza	12 minuti
9,01-15,00 m di lunghezza	16 minuti
15,01 m e oltre	20 minuti
<i>2.8.2 camini praticabili</i>	
camini praticabili all'interno per la pulizia	secondo dispendio
<i>2.8.3 pulizia a fuoco</i>	secondo dispendio
<i>2.8.4 collegamenti</i>	
1,00 m-5,00 m di lunghezza	6 minuti
5,01 m-8,00 m di lunghezza	10 minuti
8,01 m e oltre (per il calcolo, due gomiti corrispondono a 1 m di lunghezza)	secondo dispendio

2.9. IMPIANTI DI COMBUSTIONE A GAS

Impianti di combustione e di evacuazione fumi	secondo dispendio
---	-------------------

2.10. IMPIANTI AZIENDALI A GAS

Non destinati al riscaldamento dell'ambiente, in aziende artigianali, industriali e simili	secondo dispendio
--	-------------------

2.11. LAVORI DI CONTROLLO

a seconda dell'onere

2.12. SUPERAMENTO DEL TEMPO PREVISTO

Se per motivi da attribuire all'impianto risulta un impiego di tempo superiore o inferiore di oltre il 20 per cento rispetto ai tempi previsti, almeno tuttavia di 10 minuti, la fatturazione deve essere calcolata secondo l'effettivo dispendio di tempo e tassa base.

3. Aliquota d'indennizzo

L'aliquota d'indennizzo di maestro e operaio ammonta a 1.45 franchi al minuto, IVA esclusa.

4. Supplementi

4.1. PULIZIA IN EDIFICI NON RAGGIUNGIBILI CON VEICOLI A MOTORE

Per lavori di pulizia in edifici non raggiungibili con veicoli a motore o non serviti da strade carreggiabili, il rispettivo tragitto a piedi può essere calcolato secondo dispendio di tempo. Le spese per il tempo impiegato a percorrere il tragitto a piedi, nonché per eventuali tasse di circolazione, e le spese di trasporto vanno ripartite sugli oggetti puliti.

4.2. LA PULIZIA PREANNUNCIATA NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA

Il maestro spazzacamino deve annunciare la pulizia dell'impianto di combustione al proprietario o all'inquilino con almeno sette giorni di anticipo. Se il proprietario o l'inquilino sposta l'appuntamento con meno di 24 ore di anticipo, può essere conteggiata la tassa base.

5. Pulizia della caldaia con sostanze alcaline

La pulizia di impianti di riscaldamento a olio e a gas va effettuata nel limite del possibile con sostanze alcaline.

I maggiori costi della pulizia con sostanze alcaline possono superare del 50 per cento i costi della pulizia ordinaria, senza tassa base. Nei costi sono inclusi il dispendio supplementare di tempo e il materiale. I costi dello smaltimento possono essere fatturati al prezzo di costo.